

***Criteria per la rendicontazione dei maggiori costi sostenuti per un incremento di necessità assistenziali Covid Correlate  
(periodo: 1 gennaio 2021 – 31 marzo 2021 )***

Il fondo, costituito sulla base dei criteri sotto riportati, verrà ripartito dall'ASUR tra le Aree Vaste sulla base delle autocertificazioni presentate dalle strutture residenziali extraospedaliere convenzionate con il SSR e da erogare successivamente alla sottoscrizione di un apposito "addendum" alle convenzioni in essere tra la Struttura residenziale e l'Area Vasta di riferimento.

La quantificazione della quota integrativa (valorizzata nell'*addendum*) sarà dunque distinta e separata rispetto alla remunerazione per le prestazioni sanitarie riconosciute in convenzione.

Le Aree Vaste procederanno poi a liquidare le quote integrative alle strutture richiedenti fino all'utilizzo completo del fondo.

Per la quantificazione del fondo integrativo sono state prese in considerazione le seguenti variabili economiche, che saranno oggetto di autocertificazione, secondo il modello Allegato B (*Fac-simile - Modello Autocertificazione*) e che le strutture residenziali presenteranno all' Area Vasta di riferimento con cui è stata sottoscritta la convenzione:

1) Maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei DPI e per la sanificazione, per la gestione in struttura di pazienti COVID diagnosticati positivi, nel periodo dal *1 gennaio 2021- 31 marzo 2021*). Le giornate di degenza di tali pazienti COVID positivi verranno valorizzate ad un costo integrativo stimato pari a **€ 25,00** a giornata di degenza per posto letto convenzionato;

2) Maggiori costi sostenuti per l'acquisto dei DPI e per la sanificazione per la prevenzione del contagio all'interno della struttura nel periodo dal *1 gennaio 2021 – 31 marzo 2021*. Tale costo integrativo è stato stimato pari a **€ 5,00** per giornata di degenza per posto letto convenzionato, al netto delle eventuali giornate di degenza per la gestione di pazienti Covid positivi di cui al punto 1);

3) A ciascuna struttura residenziale (ad eccezione delle strutture per le quali l'ASUR ha riconosciuto, a seguito della determina ASUR/DG n. 162/2020 un setting assistenziale maggiore per la gestione di pazienti Covid positivi) verrà riconosciuto, per i posti letto convenzionati, esclusivamente per il periodo *1 gennaio 2021 – 31 marzo 2021*, un incremento del 5% della componente sanitaria della tariffa per assistenza residenziale (D.G.R. n. 1331/ 2014 per le tipologie di utenza relative ad anziani, disabili e salute mentale adulti - D.G.R. n. 1437/2018 per dipendenze patologiche Accordo ACUDIPA/CREA/ORME- D.G.R. n. 1668/2019 Accordo ARIS - D.G.R. n. 118/2016 per i minori psichiatrici).

L'ammontare complessivo del fondo integrativo regionale, dovrà essere ripartito per Area Vasta, in base all'ammontare complessivo dei maggiori costi sostenuti dalle strutture residenziali convenzionate insistenti nel territorio. Nel caso si verificasse che l'ammontare complessivo del valore economico delle richieste, sia eccedente rispetto alla capienza del fondo integrativo, il valore della quota di riparto dovrà essere riproporzionato dall'ASUR, così come dovrà essere riproporzionato dalle Aree Vaste, l'ammontare dei costi riconosciuti ad ogni singola struttura. Pertanto l'effettiva liquidazione verrà quantificata in proporzione e in quota percentuale fino al raggiungimento della capienza del fondo.